

COMUNE DI STIMIGLIANO

PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL 29.07.2015

OGGETTO : ALIQUOTE I.M.U. 2015. DETERMINAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29 del mese di LUGLIO alle ore __,___ e seguenti nella Sala consiliare, alla prima convocazione per oggi, partecipata ai Consiglieri a norma di legge risultano presenti:

SI NO

1	GILARDI FRANCO – SINDACO	x	
2	DI LORETO ILARIO	x	
3	BISCHETTI FABIO		x
4	FARINELLI GIUSEPPE	x	
5	DI TOMMASO MASSIMO	x	
6	GERINI CLAUDIO		x
7	CORSI CINZIA	x	
8	SGRO' MARIA GRAZIA	x	
9	DE SANTIS MARIA	x	
10	PACE ANGELO	x	
11	BARTOLI ARIANNA		x

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Gilardi Franco.

Assiste il Segretario comunale d.ssa Di Trolino Filma

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i D.M. 16/03/2015 e D.M. 13/05/2015, i quali fissano rispettivamente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/05/2015 e successivamente al 30/07/2015;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria;

VISTO inoltre l'art. 1 del D.L. 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, il quale ha disposto l'esenzione del tributo dall'anno 2013 per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTI ulteriormente l'art. 1 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, per l'anno 2013, che:

- ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

RITENUTO, in considerazione dell'enorme discussione generata in dottrina, e alla luce del d.l. 66/2014 di dover assoggettare all'IMU i terreni agricoli, sia quelli non posseduti da "coltivatori diretti o imprenditori agricoli" (c.d. terreni incolti) sia quelli posseduti da "coltivatori diretti o imprenditori agricoli", in quanto, dal 2014, solo i comuni montani saranno considerati ai fini dell'esenzione e non più quelli rientranti nelle zone collinari svantaggiate;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI gli artt. 42 e 151 del Dlgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell' Ente;

PARERI ESPRESSI AI SENSI DALL'ART.49 1^ c. DLgs n.267/00

REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE
parere favorevole: f.to Dott. Bufaloni Roberto

Esaminata la discussione

.....

Esauriti gli interventi il Sindaco mette ai voti l'approvazione di quanto in oggetto specificato.

Presenti 8 votanti 8 con voti favorevoli 8 voti contrari 0 (_____) espressi per alzata di mano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di confermare anche per il 2014, le aliquote dell'imposta municipale propria già stabilite per l'anno precedente, come si riporta:
 - **Aree Fabbricabili: aliquota di base** (di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011): aumento di **0,30%** rispetto all'aliquota base stabilita dallo Stato (attualmente dello **0,76%**) **quindi pari a 1,06%**;
 - **aliquota prevista per l'abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,20%**;
 - **Altri Immobili (diversi da abitazione principale e dalle aree fabbricabili) aliquota di base** (di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011): aumento di **0,20%** rispetto all'aliquota base stabilita dallo stato (attualmente dello **0,76%**) **quindi pari a 0,96%**;
 - **Terreni agricoli, sia quelli non posseduti (orti, orticelli, terreni incolti e altri), sia quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: aliquota di base 0,76% (come per lo scorso anno)**
2. di confermare la **detrazione** prevista per **l'abitazione principale (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)** dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 pari a **euro 400,00**;
3. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.
5. con separata votazione, con voti unanimi delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il Sindaco
Franco Gilardi